SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 763)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

e col Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

NELLA SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1980

Vendita a peso netto delle merci

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che riproduce nella sostanza precedenti iniziative legislative (Atti Senato: n. 1366 in VII legislatura; Atti Camera: n. 4003 in VI legislatura), si propone di realizzare un maggior grado di trasparenza nel mercato delle merci, allo scopo di assicurare una più ampia tutela del consumatore; in questa ottica la normativa proposta tende a far sì che nelle transazioni commerciali — che abbiano per oggetto merci il cui prezzo sia fissato per unità di peso — la misurazione della merce venduta avvenga al netto della tara, vale a dire senza comprendere nel peso del prodotto venduto il peso dell'imballaggio o, comunque, dell'involucro, con cui quello è confezionato.

Il disegno di legge riguarda le merci che siano commercializzate in funzione del loro peso; non concerne, pertanto, le vendite a corpo di beni mobili — che riguardano in prevalenza beni di uso durevole —, le vendite di merci allo stato liquido — vendute per unità di volume — e le merci vendute per unità di misura lineare, come, ad esempio, le stoffe.

I princìpi generali, cui il disegno di legge si informa, sono i seguenti:

a) introdurre la regola della vendita a peso netto in tutto il processo di commercializzazione dei prodotti, dalla fase all'ingrosso a quella al minuto;

b) introdurre una normativa che adegui gli strumenti metrici all'esigenza del consumatore di verificare che la vendita al minuto di merci sfuse avvenga a peso netto;

c) consentire che l'adeguamento delle attrezzature degli esercizi commerciali al minuto — per quanto riguarda gli strumenti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

metrici — avvenga con gradualità evitando oneri addizionali agli esercizi stessi.

In particolare l'articolo 1 prevede che la vendita, sia all'ingrosso che al minuto, delle merci deve avvenire a peso — se il prezzo è fissato per unità di peso — e che tale peso deve essere al netto della tara.

L'articolo 2 dispone che gli strumenti metrici per pesare, utilizzati negli esercizi commerciali al minuto che vendono merci allo stato sfuso, devono avere requisiti tecnico-metrologici tali da consentire la visualizzazione immediata del peso al netto della tara.

Inoltre, detti strumenti dovranno essere collocati nell'esercizio commerciale in modo tale che i consumatori possano vedere agevolmente quanto indicato dallo strumento metrico. Per merci allo stato sfuso si intendono le merci che vengono misurate in presenza dell'acquirente, nella quantità da questi richiesta.

Per evitare aggravi alle aziende commerciali al minuto, le quali, per ottemperare in modo immediato alla norma di cui sopra, dovrebbero sostituire o modificare (sia pure con la modesta spesa rappresentata dalla applicazione del dispositivo di azzeramento della tara approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1971, il cui prezzo è molto contenuto) l'intero parco « bilance », è stato introdotto un regime transitorio, che prevede opzionalmente l'uso degli strumenti metrici muniti di dispositivo per la visualizzazione della tara ovvero — in assenza di tali strumenti — l'indicazione sui singoli involucri, usati per la confezione delle merci allo stato sfuso, del peso dell'involucro stesso.

Il periodo transitorio è delimitato temporalmente dal fatto che è consentito l'uso ad esaurimento degli strumenti metrici, non provvisti dei requisiti richiesti dalla nuova normativa, che abbiano subìto la verificazione periodica di cui al testo unico 23 agosto 1890, n. 7088, nel biennio in corso alla data di approvazione della legge. Pertanto, potranno continuare ad essere utilizzate sia le bilance attualmente in dotazione negli esercizi commerciali sia quelle nuove prodotte dall'industria od importate, che siano acquisite nel biennio dai commercianti al minuto, dotate o meno del dispositivo di azzeramento della tara.

Di conseguenza, la sostituzione delle bilance avverrà al ritmo dell'ammortamento del parco degli strumenti metrici esistenti nel biennio di verificazione in corso alla data di approvazione della legge.

L'articolo 3 stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà emanare con propri decreti norme per determinare i requisiti tecnico-metrologici degli strumenti e per disciplinare i cosiddetti incarti tecnici (involucro delle caramelle, ad esempio) che non fanno parte della tara.

Stabilisce, altresì, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di disciplinare le caratteristiche dei materiali da usare nella confezione di involucri per le merci sfuse vendute al minuto, limitatamente a quanto attiene alla realizzazione della tutela economica del consumatore.

L'articolo 4 estende la normativa del peso netto al commercio all'ingrosso, stabilendo che la vendita deve avvenire a peso ed al netto della tara; è ammessa eccezione a tale regola generale per i prodotti che, specificatamente indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere venduti a pezzi, vale a dire per unità, ovvero a collo, semprechè questo riguardi prodotti contenuti in imballaggi standardizzati.

In particolare, la vendita a collo, che è largamente praticata sui grandi mercati di esportazione, potrà essere consentita solo dopo l'emanazione del decreto ministeriale che detterà norme sulle caratteristiche degli imballaggi da usare.

Lo stesso articolo stabilisce che su tutti gli imballaggi usati per le merci in questione deve essere indicato il peso netto dell'imballaggio. Tale indicazione può essere apposta anche a mezzo di etichettatura e ciò al fine di consentire l'uso ad esaurimento degli imballaggi attualmente disponibili in modo compatibile con la regola del peso netto, in attesa della nuova regolamentazione della materia, che avrà luogo a mezzo del citato decreto ministeriale.

L'articolo 5 precisa, infine, il sistema sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.

Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto.

Art. 2.

Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per l'acquirente.

Fatte salve le norme di cui al testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è consentita presso i singoli esercizi commerciali al minuto, alle condizioni fissate dal successivo comma, l'utilizzazione di strumenti per pesare non rispondenti ai requisiti di cui al comma precedente, sino al loro esaurimento e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli esercenti la vendita al minuto di merce sfusa, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, che non dispongono di strumenti metrici rispondenti ai requisiti previsti al primo comma, sono tenuti, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad usare carta da involgere od altri tipi di involucro recanti l'indicazione del relativo peso in grammi.

Art. 3.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con propri decreti, le caratteristiche tecnico-metrologiche dei dispositivi da applicare agli strumenti metrici per soddisfare ai requisiti di cui al precedente articolo 2 e indica, per specifici prodotti, gli involgenti protettivi non rientranti nella tara. Può, altresì, fissare le caratteristiche, inerenti all'applica-

zione della presente legge, dei materiali per la confezione di involucri da usare nella vendita a peso di merci sfuse al minuto.

Art. 4.

La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso e al netto della tara, salvo che ne sia consentita la vendita a pezzo od a collo a norma del terzo comma del presente articolo.

Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propri decreti stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i prodotti che possono essere venduti a pezzi e quelli che possono esere venduti a collo in imballaggi standardizzati, nonchè le caratteristiche degli imballaggi da usare nel commercio all'ingrosso dei prodotti di cui al primo comma.

Le disposizioni contenute nei commi primo e secondo hanno effetto decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 e 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 600.000.

La stessa sanzione amministrativa si applica per l'inosservanza delle norme di cui ai decreti ministeriali previsti dagli articoli 3 e 4, penultimo comma.

Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi sono applicate a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed i relativi proventi sono devoluti all'erario.

Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge 24 dicembre 1975, n. 706, deve essere presentato agli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.